



CORECOM Lazio



DETERMINA Fascicolo n. GU14/99209/2019

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Vxxx C. - Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi - Now TV)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS; VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018; VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com); VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l’istanza dell’utente Vxxx C., del 19/03/2019 acquisita con protocollo n. 0120369 del 19/03/2019

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L’istante ha lamentato nei confronti di Sky Italia Srl : “Il sottoscritto nella AR inviata il 22/10/2018 e ricevuta da SKY ITALIA il 26/10/2018 chiedeva la disdetta dell’ abbonamento citando il Decreto Bersani che prevede di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza spese o costi sotto forma di penale. Ho citato, altresì, il monito da parte dell’ AGCOM che SKY deve concedere ai suoi utenti la possibilità di chiedere il recesso (per chi ha il pacchetto calcio) senza costi di disattivazione, né penali, anche in caso di offerte promozionali. SKY, nonostante ciò ha emesso una fattura con scadenza il 31/12/2018 del costo di €245,53

(€11,53 per costi dell' operatore, €234 come addebito per recesso anticipato dei servizi fruiti). Il sottoscritto, mediante un tentativo di conciliazione presso il Corecom Lazio contro SKY, chiede che la richiesta di SKY del pagamento della fattura non venga applicata. Il giorno 14/12/2018 SKY propone, essendo la somma richiesta dovuta, ma in via conciliativa e senza riconoscimento alcuno, di rinunciare al credito vantato ed il ritiro dell' azione di recupero del credito eventualmente intrapresa. Il giorno 15/03/2019 scrivo che non intendo accettare la proposta e il procedimento è concluso con mancato accordo. (-)” Su quanto assunto ha chiesto: “La richiesta di pagamento della fattura da parte di SKY non venga attuata”.

L'operatore Sky si è costituito dichiarando, tra l'altro, di accogliere la richiesta dell'istante di storno della fattura con scadenza il 31/12/2018 del costo di €245,53.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Il gestore con la memoria del 3.5.2019 depositata all'interno del fascicolo procedimentale ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere la richiesta di storno della fattura richiesta dall'istante. Si ritiene, pertanto, di disporre lo storno richiesto dall'istante.

DETERMINA

- Sky Italia S.r.l. (Sky Wifi - Now TV), in accoglimento dell'istanza del 19/03/2019, è tenuta a stornare la fattura del 31/12/2018 di € 245,53 nonchè a provvedere al ritiro della pratica dalla società di recupero crediti in esenzione spese.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Roberto Rizzi

f.to